

ALLEGATO 7

POLIZZA DI ASSICURAZIONE R. C. AUTO – LIBRO MATRICOLA

La presente polizza è stipulata tra

A.AM.P.S. S.p.A.
VIA G. BANDI 15
57122 LIVORNO
C.F./P.I. 01168310496

e

Società Assicuratrice
Agenzia di
.
.

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	31.12.2011
Alle ore 24.00 del :	31.12.2014

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni	31.12
-------------------------------	--------------

Si richiede di inserire (qualora non già previste) nel testo di polizza della Compagnia aggiudicataria le seguenti condizioni/definizioni

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

- per Legge:	Il D.lgs 209 del 2005, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e s. m. i ;
- per Regolamento:	il regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni;
- per Società:	la Compagnia Assicuratrice;
- per Contraente:	l'A.AM.P.S. S.p.A
- per Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- il Broker:	il soggetto incaricato dal Contraente e riconosciuto dalla Società, per l'esecuzione e la gestione della polizza e cioè la Aon S.p.A. in Ati con P.D.P. Assicurazioni;
- per Polizza:	il documento che prova l'assicurazione;
- per Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro;
- per Ebbrezza:	uno stato di ubriachezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche;
- per Attestazione sullo stato di rischio:	il documento che viene rilasciato dalla Società entro 20 giorni lavorativi antecedenti alla scadenza annua e che certifica l'esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente;
- per Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- per Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società all'assicurato o beneficiario in caso di sinistro;
- per Risarcimento:	la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.

Buona Fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, o dell'Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento e la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e, 1894 del Codice Civile.

Tuttavia l'omissione, incompletezza od inesattezza della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della polizza così come all'atto della stipulazione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni o dichiarazioni incomplete o inesatte non dipendano da dolo dell'Assicurato.

Modifica dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Durata del contratto e proroga dell'assicurazione

Il contratto decorre **dalle ore 24 del 31.12.2011 e scadrà alle ore 24 del 31.12.2014** senza obbligo di disdetta.

Avendo la presente polizza una durata poliennale, sarà comunque in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni annualità mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 90 gg prima della scadenza annuale.

La A.A.M.P.S. si riserva la facoltà di prorogare di **120 giorni** oltre la scadenza contrattuale il presente contratto. Tale facoltà sarà esercitata se risultasse necessario un periodo aggiuntivo di copertura per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione del nuovo contratto e se ne ricorrono i presupposti di legge.

Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche se il premio o la prima rata di premio possono essere pagati **entro 31 giorni** dalla decorrenza suddetta.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentunesimo giorno dopo quello della scadenza

Si prende e si dà atto che il Contraente provvederà al pagamento dei premi tutti alla Spettabile AON S.p.A. con sede in Firenze Via Fra' Bartolommeo 16.

La Spettabile AON S.p.A. provvederà quindi da parte sua a trasmettere i premi incassati con valuta fissa al 10 del mese successivo all'incasso.

Modalità per la denuncia dei sinistri

I sinistri debbono essere denunciati alla Società entro 30 giorni da quando l'ufficio competente ne è venuto a conoscenza con l'indicazione della presumibile entità del danno, della data, del luogo e delle modalità del fatto, nonché degli eventuali testimoni.

La società provvederà alla gestione e liquidazione al terzo danneggiato di tutti i danni, compresi quelli il cui importo rientra totalmente o parzialmente nelle franchigie inserite in polizza. Alla fine di ciascun semestre la Società provvederà nei confronti del Contraente al recupero delle stesse mediante emissione di un apposito documento riportante:

- Data del sinistro
- Nominativo della Controparte
- Importo liquidato
- Data del pagamento
- Importo da recuperare

Per detti sinistri, sin d'ora, il Contraente /Assicurato da ampio ed irrevocabile mandato alla Società a trattare e definire anche la parte di risarcimento ai terzi danneggiati rientrante nello scoperto e/o nella franchigia, a tal fine si obbliga a rimborsare alla Società medesima le somme da quest'ultima eventualmente anticipate per suo conto per i titoli menzionati; ciò entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta di cui sopra.

Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno dal pagamento o dal rifiuto all'indennizzo, la Società ed il contraente hanno facoltà di recedere dal contratto, a decorrere dalla prima scadenza annuale, con preavviso di almeno 120 gg da darsi con lettera raccomandata.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

Gestione delle vertenze

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiamenti.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

L'Assicurato si impegna, se richiesto dalla Società, a comparire personalmente in giudizio.

Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Interpretazione del contratto

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà sempre data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente.

Oneri Fiscali

Le imposte e tutti gli altri eventuali oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, sono a carico dell'Ente anche se il pagamento sia stato in qualsiasi modo anticipato.

Foro Competente

Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro in cui ha sede l'Assicurato.

Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) o al altro mezzo (telex, telefax, e-mail o simili) indirizzata alla Società anche tramite il Broker e viceversa.

Rinvio alle Norme di Legge

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato le Parti fanno espresso rinvio alle norme di legge.

Clausola Broker

Alla Società Aon S.p.a in ATI con P.D.P. Assicurazioni è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni

comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna della Parti le comunicazioni ricevute si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che , con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento ISVAP n.05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura **del 3% sul** premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.

Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale viene effettuato il trasporto.

La garanzia opera anche per fatti dolosi di persone delle quali l'Assicurato/Contraente debba rispondere.

E' inoltre assicurata la Responsabilità Civile dei conducenti e/o trasportati per i danni diretti dagli stessi involontariamente cagionati a terzi non trasportati in conseguenza della circolazione (compresa la sosta).

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione dei veicoli a gare sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Quando il veicolo assicurato è un rimorchio, la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati a terzi sono coperti dalla polizza di responsabilità civile del veicolo trainante.

Precisazioni

- Si considerano terzi anche gli Amministratori dell'Azienda, i Dirigenti ed i dipendenti tutti.
- Si considerano garantite anche tutte le attrezzature fisse installate o installabili, a norma di legge, sui veicoli assicurati, sia per il rischio statico che per i rischi conseguenti alla loro movimentazione, ivi comprese le operazioni di carico e scarico meccanico e manuale, queste ultime limitatamente ai motocarri ed autocarri.
- La garanzia è operante anche per i sinistri che avvenissero all'interno dei depositi, delle autorimesse, officine e locali tutti di proprietà e/o uso del Contraente, nonché per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli e/o rimorchi, oltre che per i danni derivanti dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli all'interno dei depositi effettuati da persone non dipendenti dal Contraente ed in forza di specifico contratto di appalto.
- Non si considera aggravamento del rischio, ai sensi dell'art. 1898 C.C., il sovraccarico di materiali che non impegni la colpa grave dell'Azienda nell'organizzazione e nel controllo della propria attività.
- Per i trasportati costretti su sedia a rotelle, la garanzia vale anche durante le operazioni di salita e discesa, effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.
- La garanzia deve considerarsi operante anche nel caso di impiego dei veicoli nei servizi di raccolta dei rifiuti anche se guidati da persone non dipendenti dal Contraente, nonché eseguiti per ragioni di pubblica utilità imposti d'autorità ed anche se affidati in comodato a sub-concessionari del Contraente; comunque la garanzia è operante per tutti i casi che coinvolgono la responsabilità del Contraente nell'esercizio dell'attività di trasporto e di raccolta dei rifiuti.
- La garanzia deve considerarsi operante anche nel caso di impiego di veicoli per esperimenti di prova, svolgimento di esercitazioni di guida per l'abilitazione del personale dipendente o per lo svolgimento di concorsi e selezioni per l'assunzione di personale, nonché per il traino di emergenza di altri veicoli aziendali in avaria (in questo caso la garanzia riguarda anche i veicoli trainati).

Massimali

- Euro 5.164.568,99 unico per tutti i veicoli

Libro Matricola

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale vanno iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, intestati al P.R.A. allo stesso Contraente nonché di eventuali veicoli non intestati al P.R.A. a nome del Contraente, in uso alla stessa per l'esercizio delle sue attività istituzionali.

Sono ammesse sostituzioni (**intendendosi per sostituzione l'esclusione e la contestuale inclusione**) di veicoli e pertanto, in questo caso, il premio annuo per l'assicurazione di responsabilità civile verso terzi, viene determinato in base alla tariffa applicata sul veicolo sostituito, e nel caso si tratti di autovettura, mantenendo la stessa classe di merito.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso della annualità assicurativa, verrà pagato il premio di tariffa previsto corrispondente al tipo di veicolo considerato.

Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dalla comunicazione scritta inviata dal contraente.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 60 giorni dal termine dell'annualità stessa.

In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare la differenza di premio dovuta per il periodo trascorso al quale la regolazione si riferisce.

In caso di diminuzione, l'Impresa restituirà la parte di premio tassabile riscosso in più.

La differenza di premio risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro il sessantesimo giorno dall'invio dell'atto di regolazione al Contraente.

2.4 – Tipo di tariffa

Applicazione di tariffa:

- Bonus/Malus per tutte le autovetture;
- Bonus/Malus o forma equivalente per ciclomotori e motocicli e motocarri
- Tariffa fissa per i rimorchi
- Tariffa Bonus-Malus con franchigia di € 516,00 (o forma equivalente) per tutti gli altri veicoli

Rinuncia alla rivalsa

L'impresa rinuncia al Diritto di rivalsa nei confronti:

1. dell'ente o società proprietari e/o locatari e/o conducente del veicolo assicurato;
 - a) nel caso di danni alla persona causati a terzi trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
 - b) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia stato richiesto il rinnovo
 - c) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omissso di provvedere al rinnovo. Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al punto c) o 12 mesi dalla data di richiesta del rinnovo, nel caso previsto al punto d) la società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente
2. del solo ente o società proprietari del veicolo assicurato:
 - a) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore

- b) nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli art. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool) e 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) D.L. n. 285 del codice della strada, relativo regolamento e successive modifiche;

La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui l'ente o la società proprietari o Locatari fossero a conoscenza prima del sinistro delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

Colpa grave

A parziale deroga delle condizioni generali di assicurazione la società risponde dei danni determinati da colpa grave dell'assicurato e/o del Contraente e/o delle persone di cui l'Assicurato/Contraente deve rispondere a norma di legge.

Estensione Territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, dell'Ungheria, del Liechtenstein, del Principato di Monaco, della Slovenia e della Svizzera, della Croazia e di Andorra.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano state barrate. Relativamente alle condizioni di cui alla Sezione R.C. Auto la Società è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni

Tracciabilità dei flussi

L'assicuratore ... assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) nr.

Qualora l'assicuratore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

RISCHI ACCESSORI (Valide per tutti i veicoli)

Limitatamente ai veicoli indicati nell'allegato elenco e/o per quelli inseriti successivamente, la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, contro i rischi sottoindicati, fermo restando che le garanzie si intendono collegate alla R.C.A., affinché l'immissione o l'uscita nel libro matricola comportino automaticamente l'inclusione o l'esclusione delle stesse:

Ricorso Terzi da incendio

La Società assicura la responsabilità civile per danni materiali e diretti provocati a cose di terzi dall'incendio (combustione con sviluppo di fiamma), dall'esplosione o scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione o altre parti del veicolo assicurato quando lo stesso non è in circolazione ai sensi della legge n. 990 del 24.12.69, fino alla concorrenza per capitali, interessi e spese di € 150.000,00 per sinistro.

Esclusioni

La garanzia di cui a questa sezione non comprende i danni:

- alle cose in uso, custodia o possesso del contraente o dell'assicurato;
- da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Obblighi successivi alla denuncia di sinistro.

L'assicurato deve informare la Società dei procedimenti giudiziari promossi nei suoi confronti fornendo tutta la documentazione utile alla difesa.

Fermo il disposto dell'art. 1917 3° comma C.C. la società ha la facoltà di assumere la gestione delle vertenze e di provvedere per la difesa giudiziale dell'Assicurato: L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della società.

CARICO E SCARICO (valido solo per autocarri e veicoli speciali)

L'Impresa assicura la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, impegnandosi a corrispondere entro il limite di EURO 1.000.000,00 le somme che per capitale, interessi e spese siano dovuti a titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi, effettuate con l'impiego di mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo stesso.

La garanzia non opera:

- Nei confronti del conducente, delle persone trasportate sul veicolo e per quelle che prendono parte alle operazioni di carico e scarico;
- Per i danni da inquinamento dell'ambiente che si determina in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria, del suolo da parte di sostanze solide, liquide o gassose oggetto delle operazioni di carico e scarico,
- Per i danni ai mezzi sotto carico e scarico
- Per i danni alle cose oggetto delle operazioni di carico e scarico, e quelle trasportate od in consegna o custodia dell'assicurato.

SEZIONE 4 - GARANZIE ACCESSORIE:

Valide soltanto per quei mezzi che nell'allegato elenco le hanno espressamente richiamate e per i quali è stato indicato il valore da assicurare.

Le seguenti garanzie accessorie si intendono collegate alla sezione R.C.A affinché l'inclusione e l'esclusione nel libro matricola comporti automaticamente l'inclusione o l'esclusione delle stesse.

INCENDIO E FURTO

La garanzia comprende i danni materiali e diretti causati ai veicoli assicurati da:

- Incendio, incendio doloso, scoppio, esplosione ed azione del fulmine;
- Disordini, scioperi, atti di terrorismo e atti di vandalismo. Sono compresi i danni agli accessori fonoaudiovisivi, agli accessori aggiuntivi e agli accessori di serie purché stabilmente installati (scoperto 10% minimo € 516,46)
- Grandine, tempeste, uragani, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane smottamenti ed eruzioni vulcaniche (scoperto 10% minimo € 516,46)
- Furto o rapina consumati o tentati:
Autocarri e Veicoli Speciali:
scoperto 10% minimo € 258,23
Altri Veicoli:
fino a € 25.000,00 - nessuno scoperto
oltre € 25.000,00 - scoperto 10% minimo € 258,23

L'assicurazione è estesa :

- Alle attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, purché ad esso **permanentemente** installate o validamente fissate;
- Agli accessori di serie compresi gli accessori fonoaudiovisivi e accessori aggiuntivi, purché stabilmente installati;
- Ai danni prodotti al veicolo durante l'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina stessi ed ai danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina

La garanzia non comprende i danni:

- Avvenuti in conseguenza di atti di guerra, occupazioni militari, sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività.
- Provocati dolosamente dal proprietario, dal Conducente e/o dal Contraente/Assicurato
- Verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- I danni derivanti da furto/rapina dei teloni di copertura di autocarri e motocarri, a meno che non siano conseguenti a furto/rapina totale del veicolo
- Causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma
- Agli accessori che non siano stabilmente installati

Quando è presente la garanzia incendio e/o incendio/furto deve intendersi automaticamente comprese le garanzie relative agli eventi socio politici e naturali.

KASKO

La garanzia si intende estesa ai danni materiali e diretti subiti dai veicoli descritti in polizza in conseguenza di collisione con veicoli non identificati, urto, ribaltamento, uscita di strada verificatasi durante la circolazione. Sono risarcibili i danni del veicolo derivanti da incendio sviluppatosi a seguito di collisione con veicolo non identificato, urto, ribaltamento o uscita di strada, oltre che a seguito di collisione con veicoli identificati. La garanzia è operante con i seguenti scoperti:

Autoveicoli:

scoperto 10% con il minimo di € 250,00 ed il massimo di € 2.500,00 che resterà a carico dell'Assicurato;

Veicoli speciali ed autocarri:

scoperto 15% con il minimo di € 10.000,00

La garanzia è operante sempreché il veicolo venga assicurato per la prima volta entro il quinto anno dalla data di prima immatricolazione.

La garanzia non comprende i danni:

- verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive alle relative prove ed allenamenti;
- subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano e quelli verificatisi durante la circolazione fuoristrada;
- originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, eruzioni vulcaniche, frane, smottamenti terremoti, uragani trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, grandine e sviluppo - comunque insorto - di energia nucleare o radioattività.
- causati da cose o animali trasportati sul mezzo, nonché da operazioni di carico e scarico.
- alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria), se verificatisi non conseguentemente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza
- verificatisi durante la guida in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 o 187 del D.L. 30/4/92, n° 258 e successive modifiche
- Determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, della riparazione o della custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati

Indicare separatamente i tassi lordi applicati per le garanzie Incendio – Furto – Kasko – Eventi sociopolitici ed Eventi naturali - per ogni categoria di veicolo

Tipo veicolo	Incendio	Furto	Eventi Soc. & Naturali	Kasko
Autoveicoli				
Autocarri ed Autov. Speciali				
Ciclomotori				
Motocicli				
Macc. operatrici				
Rimorchi				